CAMERA DEI DEPUTATI N. 4324

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno **(PISANU)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003

Presentato il 1º ottobre 2003

Onorevoli Deputati! — Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica di Cipro si impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive A assicurare il pie zione doganale tempo, una efficiente della Repubblica investigazione e zioni a tale nori trasparente l'in tra i due Paesi.

delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

L'Accordo si compone di ventisei articoli, un preambolo ed un allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.

L'articolo 3 delimita il campo di applicazione dell'assistenza prevista dall' Accordo.

L'articolo 4 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale a fornirsi informazioni riguardanti la legislazione e le procedure doganali in vigore nei rispettivi Paesi e ogni utile elemento relativo a nuovi metodi adottati nella lotta alle infrazioni doganali.

L'articolo 5 prevede che le due Amministrazioni possono fornirsi reciprocamente informazioni per assicurare la percezione dei diritti e tasse doganali nonché l'eventuale applicazione di misure restrittive

L'articolo 6 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 7, tra l'altro, sancisce l'obbligo per ciascuna Amministrazione di fornirsi spontaneamente ogni informazione quando ci sia un pericolo per l'economia, la salute pubblica e ogni altro interesse essenziale dell'altra Parte contraente.

L'articolo 8 detta la disciplina per contrastare il contrabbando di reperti archeologici.

L'articolo 9 prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci.

L'articolo 10 prevede che le Amministrazioni doganali si prestino mutua assistenza per applicare misure temporanee, avviare procedimenti compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni e

disporre dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, conformemente alle disposizioni legislative ed amministrative della Parte contraente che ne esercita il controllo.

L'articolo 11 contempla i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono fornirsi reciprocamente.

L'articolo 12 prevede la possibilità, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, di ricorrere al metodo della consegna controllata.

L'articolo 13 disciplina il caso in cui è possibile richiedere i documenti, in copie autenticate o in originale.

L'articolo 14 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

L'articolo 15 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte contraente adita o almeno a quello indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo.

Gli articoli 16 e 17 descrivono le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nelle formulazioni e nelle esecuzioni delle richieste.

L'articolo 18 prevede la possibilità che i funzionari dell'Amministrazione richiedente assistano alle indagini effettuate nel territorio dell'altra Parte contraente adita.

L'articolo 19 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra Parte contraente.

L'articolo 20 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

L'articolo 21 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 22 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo.

Gli articoli 23, 24 e 25 disciplinano l'entrata in vigore, la durata e la denuncia dell' Accordo.

L'articolo 26 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre un Comitato misto per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'attuazione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, tra l'Italia e Cipro comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli:

ART. 11.

Al fine di migliorare la cooperazione nei settori della prevenzione e della repressione delle frodi doganali, viene previsto l'invio di funzionari a Cipro per partecipare alle indagini nella materia doganale.

Nell'ipotesi dell'invio a Nicosia di due funzionari per un periodo di sei giorni, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

| pernottamento (euro 139 al giorno per 2 persone per 6 giorni) | euro | 1.668 |
|--|------|-------|
| diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 102, cui si aggiungono euro 31 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 102 viene ridotto di euro 34, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 99 + euro 39 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali, ed Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335 e 23 dicembre 1996, n. 662 e decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 44) = (euro 138 per 2 persone per 6 giorni) | euro | 1.656 |
| Spese di viaggio: | | |
| biglietto aereo A/R Roma-Nicosia (euro 1.400 per 2 persone = euro 2.800 + euro 140 quale maggiora- zione del 5 per cento) | euro | 2.940 |

ART. 18.

Al fine di partecipare alle indagini sulle infrazioni doganali nel territorio della Parte contraente, si prevede l'invio a Nicosia di due funzionari per un periodo di sei giorni. Sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa ammonta ad euro 6.264.

Totale onere (articolo 18) ... euro 6.264

Art. 19.

Viene previsto il rimborso delle spese di missione e di viaggio per i funzionari della Parte contraente, convocati a deporre in qualità di testimoni ed esperti. Nella ipotesi dell'invio annuo di due funzionari, con una permanenza di tre giorni, a Nicosia e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

| pernottamento (euro 139 al giorno per 2 persone per 3 giorni) | euro 834 |
|--|------------|
| diaria giornaliera per ciascun funzionario (euro 138 per 2 persone per 3 giorni) | euro 828 |
| Spese di viaggio: | |
| biglietto aereo A/R Roma-Nicosia (euro 1.400 per 2 persone = euro 2.800 + euro 140 quale maggiora- | |
| zione del 5 per cento) | euro 2.940 |
| | |
| Totale onere (articolo 19) | euro 4.602 |

Art. 26.

Viene prevista l'istituzione di una Commissione mista al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo. Nell'ipotesi dell'invio a Nicosia di tre funzionari, con una permanenza di tre giorni in detta città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

| pernottamento (euro 139 al giorno per 3 persone per 3 giorni) | euro 1.251 |
|--|------------|
| diaria giornaliera per ciascun funzionario (euro 138 per 3 persone per 3 giorni) | euro 1.242 |

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Nicosia (euro 1.400 per 3 persone = euro 4.200 + euro 210 quale maggiorazione del 5 per cento)

euro 4.410

Totale onere (articolo 26) ... euro 6.903

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane, a decorrere dal 2003, ammonta ad euro 24.033, in cifra tonda euro 24.035.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, dei testimoni ed esperti, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

non vi sono spese aggiuntive a carico del bilancio dello Stato per l'utilizzo di interpreti e traduttori, in quanto dette funzioni vengono svolte dai funzionari della Agenzia delle dogane che partecipano alle relative riunioni (articolo 21);

in relazione agli analoghi Accordi già in vigore e sulla base delle intese raggiunte con la Parte contraente, le ipotesi del verificarsi di spese elevate e non usuali, riveste carattere eventuale e non richiede alcuna quantificazione di oneri aggiuntivi; qualora, infine, venga richiesta una partecipazione da parte italiana ad eventuali spese aggiuntive, si farà ricorso agli ordinari stanziamenti della Agenzia delle dogane, già autorizzati dalla vigente legislazione.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

- 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
- A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo

L'Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che alcune sue disposizioni – quali ad esempio l'articolo 19 che prevede che funzionari di una Parte contraente depongano in procedimenti instaurati nel territorio dell'altra Parte contraente o l'articolo 18 che consente a funzionari doganali di una Parte contraente di assistere ad indagini nel territorio dell'altra Parte contraente – rendono ciò necessario.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

In ogni caso si ritiene che la legge di ratifica non debba prevedere norme di adeguamento della legislazione nazionale vigente.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

L'importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, hanno indotto le Amministrazioni degli affari esteri e delle dogane ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo bilaterale, intergovernativo, di mutua assistenza amministrativa in materia doganale con l'Amministrazione doganale cipriota.

I negoziati di tale Atto sono stati condotti con la Controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze – elaborato conformemente al testo *standard* redatto dall'OMD (Organizzazione mondiale delle dogane) – e, comunque, improntato al rispetto dei princìpi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà, da una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, salvaguardando inoltre, dall'altra parte, la società da tale minaccia, nonché di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo, pertanto, più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.

Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e mantenere con l'Amministrazione doganale di Cipro dei proficui rapporti diretti ed immediati, anche sul piano interpersonale, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

- 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 24.035 euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, di seguito denominati Parti Contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, fiscali, commerciali, sociali, culturali, artistici ed archeologici;

Considerando che la lotta contro tali infrazioni sarebbe resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali e che lo scambio dei rispettivi funzionari doganali nell'ambito di un apposito Programma migliorerebbe detta cooperazione;

Considerando che è importante assicurare l'esatta percezione dei diritti e delle tasse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti le infrazioni attinenti alla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione;

In accordo con la Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

hanno convenuto quanto segue:

DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per:

- "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle Amministrazioni doganali e relative:
 - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;
 - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;
 - alle misure di divieto, restrizione e controllo;
 - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
- b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana, e l'Amministrazione doganale cipriota, per la Repubblica di Cipro, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla lettera a) Articolo 1 di questo Accordo;
- c) "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in materia doganale;
- d) "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- e) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
- f) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;

- "consegna controllata", il metodo che permette alle merci conosciute o sospettate di traffico illecito il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente, sotto il controllo delle competenti Autorità delle stesse, allo scopo di identificare le persone coinvolte nel traffico illecito;
- h) "persona" ogni persona fisica o giuridica;
- i) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile;
- j) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione;
- k) "beni archeologici, artistici e culturali", tutti quei beni di tale natura protetti dalle leggi nazionali di ciascuna Parte Contraente:
- l) "scambio di funzionari" l'interscambio dei funzionari doganali nell'ambito di un apposito Programma da concordare tra le due Amministrazioni.

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Articolo 2

- 1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di:
 - a) assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale;
 - b) prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni alla legislazione doganale.
- 2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.

3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.

SCAMBIO D'INFORMAZIONI

Articolo 3

- 1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.
- 2. Allorquando un'Amministrazione doganale procede ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità nazionale.

Articolo 4

- 1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente e rilevanti per le indagini relative ad un'infrazione doganale.
- 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:
 - a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
 - b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

Articolo 5

Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano:

- a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci:
- b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Articolo 6

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:

- a) le merci in transito o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal suo territorio;
- b) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente;
 - c) i luoghi sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Articolo 7

- 1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
- 2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, informazioni di propria iniziativa.

Articolo 8

1. L'Amministrazione doganale di una delle Parti Contraenti comunica, spontaneamente, all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente tutte le informazioni disponibili sulle attività o sulle persone coinvolte nel contrabbando di reperti archeologici e di beni artistici e culturali.

L'Amministrazione doganale di una delle Parti Contraenti, su richiesta dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente controlla, per un determinato periodo, i movimenti dei beni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, nonché le persone coinvolte ed i mezzi di trasporto utilizzati.

CASI DI ASSISTENZA

Articolo 9

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce all'Amministrazione doganale richiedente ogni informazione su:

- a) la regolarità dell'esportazione dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita delle merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente;
- b) la regolarità dell'importazione nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente delle merci esportate dal territorio dello Stato deil'Amministrazione doganale adita, ed il regime doganale nel quale le merci siano state eventualmente collocate.

Articolo 10

Le Amministrazioni doganali:

- a) si prestano mutua assistenza per applicare misure conservative o avviare procedimenti compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni;
- b) liquidano i beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, proventi o mezzi strumentali.

Articolo 11

1. Le Amministrazioni doganali si accordano, dopo essersi consultate, allo scopo di fornirsi reciproca assistenza nella formazione dei propri funzionari.

2. Ciascuna Amministrazione doganale, a tale scopo, nell'ambito delle proprie competenze, accetta nei programmi di formazione o nei seminari organizzati per il personale nazionale i funzionari dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, allo scopo di accrescerne le conoscenze professionali e di arricchime la formazione pratica.

CONSEGNA CONTROLLATA

Articolo 12

- 1. Le Amministrazioni doganali delle rispettive Parti Contraenti cooperano, se necessario, nel quadro della legislazione in vigore nei rispettivi territori e nei limiti delle proprie competenze, nell'ambito delle consegne controllate di stupefacenti e sostanze psicotrope, in modo da identificare le persone implicate nelle infrazioni doganali.
- 2. La decisione di cui al comma 1 di fare ricorso alle consegne controllate sarà presa caso per caso.

DOCUMENTI

Articolo 13

- 1. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi autenticate sono ritenute insufficienti e sono restituiti non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita e dei terzi restano impregiudicati.
- 2. 1 documenti da scambiarsi in conformità al presente Accordo sono accompagnati da tutte le informazioni utili che ne permettono il relativo utilizzo ed interpretazione.

UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI

Articolo 14

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche interne, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

- 2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli previsti da questo Accordo solamente se, l'Amministrazione doganale che li ha forniti, vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
- 3. I documenti, le informazioni e le comunicazioni possono essere, altresi, trasmessi, ove possibile, mediante supporto informatico.
- 4. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano essere, quando vi sia necessità, trasmessi alla Comunità Europea ed agli altri Stati membri dell'Unione stessa.
- 5. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone, in applicazione del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura

PROTEZIONE DATI PERSONALI

Articolo 15

Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformità a questo Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE

Articolo 16

- 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
- 2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto in una lingua accettata dalle Amministrazioni doganali e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio.

- 3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
 - a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta,
 - b) l'oggetto ed i motivi della richiesta,
 - c) un breve resoconto della questione, degli elementi giuridici e della natura del procedimento,
 - d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
 - 4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.
 - 5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate all'Ufficio competente designato da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari dei rispettivi Uffici viene fornita all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente.
 - 6. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti adottano tutte le disposizioni affinché i loro funzionari, incaricati della ricerca e della repressione delle infrazioni doganali, siano in relazione personale e diretta.

ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

Articolo 17

- 1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni richieste, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali:
 - a) avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure
 - b) trasmettere rapidamente la richiesta all'autorità competente, oppure
 - c) indicare quali sono le autorità competenti in materia.
- 2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, può comportare la raccolta delle deposizioni fatte dalle

persone alle quali vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale nonché quelle rilasciate da testimoni ed esperti.

Articolo 18

- 1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
 - a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione doganale;
 - b) procurarsi copie di questi documenti, dossier ed altri dati concernenti quella infrazione doganale;
 - c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente.
 - 2. Quando, alle condizioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente, siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, devono essere in grado ogni momento di fornire la prova del loro mandato.
 - 3. Essi, beneficiano sul posto della stessa, protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

ESPERTI E TESTIMONI

Articolo 19

1. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, i propri funzionari a deporre, in qualità di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio della Parte Contraente richiedente ed a produire oggetti, atti ed altri documenti, o copie autenticate degli stessi, necessari per i procedimenti. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in qualc causa ed in quale qualità il funzionario dovrà deporre.

2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente, che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.

ECCEZIONI

Articolo 20

- 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando questa è di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali essenziali di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente.
- 2. Qualora l'Amministrazione doganale richiedente non fosse in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, essa ne dà menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
- 3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
- 4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

COSTI

Articolo 21

Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo. fatta eccezione delle spese e delle indennità versate agli esperti ed ai testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi

nontissiano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano, di concerto, le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalità di presa in carico di queste spese.

AMBITO TERRITORIALE

Articolo 22

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni legislative ed amministrative.

ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA

Articolo 23

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si sono notificate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore.

Articolo 24

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.

Il presente Accordo cesserà di essere applicato tre mesi dopo la notifica della denuncia all'altra Parte Contraente.

I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 25

Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta di una delle Amministrazioni doganali o alla scadenza di DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non è necessario.

ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

Articolo 26

- 1. L'attuazione dell'Accordo viene demandata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.
- 2. Viene istituito un Comitato Misto, composto dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dal Direttore Generale dell'Amministrazione delle Dogane o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.
- 3. Le controversie per le quali il Comitato non è in grado di trovare una soluzione vengono sanate per via diplomatica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A. NICOSIA il 10/02/2003 in due originali, nelle lingue italiana, greca ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo in inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Heis Austure hue

Per il Governo della Repubblica di Cipro

ALLEGATO

TRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

- 1. I dati personali che siano oggetto di trattamento informatizzato devono essere:
 - a) ottenuti e trattati in modo corretto e legale;
 - b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
 - c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati registrati;
 - d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
 - e) conservati in materia che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati registrati:
- 2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere razziale, sulle opinioni politiche o religiose o su altre credenze, così come quelle che riguardano la salute o la vita sessuale, non possono essere oggetto di trattamento informatizzato, salvo se la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie di tutela. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.
- 3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinché i dati personali registrati in archivi informatizzati, siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
- 4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:
 - a) di contestare l'esistenza di uno schedario informatizzato con dati personali, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati, il nome del responsabile di tale schedario:
 - b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale registrazione di dati personali che la riguardano, in un archivio informatizzato, e la comunicazione di tali dati in forma comprensibile:

- c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati trattati contravvenendo alle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali di cui ali paragrafi 1 e 2 del presente allegato;
- d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).
- 5.1 Non può essere concessa nessuna deroga alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo che nei limiti previsti in questo paragrafo.
- 5.2 Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1,2 e 4 del presente allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica al fine di:
 - a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi finanziari dello Stato o a reprimere le violazioni alla normativa penale;
 - b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la libertà altrui.
 - 5.3 La legge può prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente ad archivi informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.
- 6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali definiti nel presente allegato.
- 7. Nessuna delle disposizioni del presente allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione più ampia di quella prevista nel presente allegato.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF CYPRUS ONMUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PREVENTION, INVESTIGATION AND REPRESSION CUSTOMS VIOLATIONS -

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Cyprus, hereafter referred to as the Contracting Parties,

Considering that violations against customs law are prejudicial to their economic, commercial, fiscal, social, cultural, artistic and archaeological interests;

Considering that action against such violation would be made effective by the close cooperation between their Customs Administrations and that a Customs Officers Training exchange programme would further the aforesaid cooperation:

Considering the importance of accurate assessment of Customs duties and other taxes collected at importation and the exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibitions, restrictions and controls, the latter including also those enforcement of the legal provisions and regulations on counterfeit goods and registered trade marks;

Considering that narcotic drugs and psychotropic substances trafficking represents a danger for public health and society;

Having regard to the United Nations Convention on fight against the illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988, including those listed in the annexes to the aforesaid Convention.

Having regard to the Customs Cooperation Council Recommendation on Mutual Administrative Assistance of 5 December 1953:

Have agreed as follows:



DEFINITIONS

Article 1

For the purposes of this Agreement:

- a) customs law" shall mean such laws and regulations enforceable by the two Customs Administrations with respect to:
 - the importation, exportation, transit and storage of goods and capitals, including means of payment;
 - the collection, guarantee and rebate of duties and taxes concerning the importation and exportation;
 - prohibition measures, restrictions and controls:
 - the fight against illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances;
- b) "Customs Administrations", shall mean the Italian Customs Administration including the Guardia di Finanza for the Italian Republic and the Cypriot Customs Administration for the Republic of Cyprus, which are competent for the enforcement of the provisions referred to in paragraph a) Article 1 of this Agreement;
- c) "requesting Customs Administration", the Customs Administration of a Contracting Party which sends on a request of assistance in customs matter;
- d) "requested Customs Administration", the Customs Administration of a Contracting Party which receives a request of assistance in customs matter;
- e) "customs violations" shall mean any violation or attempted violation of customs laws;
- f) "importation and exportation duties" shall mean importation and exportation duties and all other duties, taxes or levies collected upon importation or exportation, including, for the Italian Republic, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union;

- g) "controlled delivery" shall mean the method, which allows the passage on the territory of the State of each of the Contracting Parties of goods known or suspected to be used in illicit trafficking, under the control of the competent authorities of the Contracting Parties in order to identify the persons involved in committing offences.
- h) "person" shall mean any physical human being or legal entity;
- i) "personal data" shall mean any information referred to an identified or identifiable physical human being;
- j) "narcotic drugs and psychotropic substances" shall mean all products listed in the United Nations Convention against the illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988, including those referred to in the annexes to the aforesaid Convention;
- k) "archaeological, artistic and cultural treasures" shall mean all such items protected under the laws of each of the Contracting Parties;
- 1) "customs officers training exchange" shall mean a Customs officers' training exchange Programme between the two Administrations to be agreed upon.

SCOPE OF THE AGREEMENT

- 1. The Contracting Parties shall through their Customs Administrations afford each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the purpose of:
 - a) ensuring the correct enforcement of the customs legislation;
 - b) preventing, investigating and repressing the violation of the customs laws.
- 2. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed in accordance with its national legal and administrative provisions and within the limits of its Customs Administration's competence and available resources.

3. This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between the Contracting Parties; the provisions of this Agreement shall not give rise to a right on the part of any private person to obtain, suppress or exclude any evidence or to impede the execution of a request.

EXCHANGE OF INFORMATION

Article 3

- 1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information, which help to ensure proper application of customs laws and the prevention, investigation and repression of customs offences.
- 2. Either Customs Administration shall, in making enquiries on behalf of the other Customs Administration, act as if they were being made on its own account or at the request of another authority in that Contracting Party.

Article 4

- 1. On request, the requested Customs Administration shall provide all information about the national customs laws and procedures relevant to enquiries relating to a customs offence.
- 2. Either Customs Administration shall communicate, either on request or on its own initiative, any available information relating to:
 - a) new customs laws enforcement techniques which have proved their effectiveness;
 - b) new trends, means or methods of committing customs offences.

Article 5

The Customs Administrations of the Contracting Parties will exchange, upon request and after prior investigation if needed, within the framework of the legal and regulations previsions, any information enabling them to ensure the correct collection of customs duties and taxes, especially the information that facilitates:

- a) the determination of dutiable value, the tariff classification and the origin of the goods;
- b) the enforcement of the provisions concerning prohibitions, restrictions and controls.

Article 6

On request, the requested Customs Administration shall provide information on, and maintain special surveillance over:

- a) goods either in transport or in storage notified by the requesting Customs Administration as giving rise to suspected illicit traffic towards the customs territory of the requesting Contracting Party;
- b) means of transport suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party:
- c) places suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party.

Article 7

- 1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information on transactions, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs violation.
- 2. In serious cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of one Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply information on its own initiative:

Article 8

1. The Customs Administration of one of the Contracting Parties, on its own initiative, shall provide to the Customs Administration of the other Contracting Party, any available information on activities, which include, the smuggling of archaeological, artistic and cultural treasures, or on persons who are involved in such activities.

2. The Customs Administration of one of the Contracting Parties shall upon request of the Customs Administration of the other Contracting Party, monitor for a specified time period, the movement of the items mentioned in paragraph 1 of this article, as well as the persons involved and the means of transport used.

INSTANCES OF ASSISTANCE

Article 9

The Customs Administrations shall, on their own initiative or upon request, supply to each other the following information:

- a) whether goods exported from the territory of the State of the requested Customs Administration have been lawfully imported into the territory of the State of the requesting Customs Administration.
- b) whether goods imported into the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully exported from the territory of the State of the requested Customs Administration, and the customs procedure, if any, under which the goods had been placed.

Article 10

The Customs Administrations:

- a) assist each other with respect to the execution of provisional measures and proceedings, including seizing, freezing or forfeiture of property;
- b) dispose of property, proceeds or instrumentalities forfeited as a result of the assistance provided for under this Agreement, in accordance with the national legal and administrative provisions of the Contracting Party in control of the property, proceeds or instrumentalities.

Article 11

1. The Customs Administrations agree, after consultation, to provide each other assistance in the training of their officers.

To this purpose, each Customs Administration, within its limitations, will accept into its training programmes or into seminars organised for its own officers, officers of the Customs Administration of the other Contracting Party for improving their professional standard and enriching their practical training.

CONTROLLED DELIVERY

Article 12

- 1. The Customs Administrations of the two Contracting Parties shall cooperate, if required, within the framework of the laws in force in their respective territories and within the limits of their own tasks and mission, in the field of controlled deliveries of drugs and psychotropic substances as identify the persons involved in customs violations.
- 2. The decision to implement the controlled deliveries as referred to in paragraph 1, will be taken on a case-by-case basis.

DOCUMENTS

Article 13

- 1. Original documents shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient and shall be returned as soon as possible; rights of the requested Customs Administration or the third parties relating thereto shall remain unaffected.
- 2. Any document to be exchanged under this Agreement shall be accompanied by all relevant information for interpreting or utilizing them.

USE OF INFORMATION AND DOCUMENTS

Article 14

1. The information, communications and documents received within the framework of the administrative assistance may be used in civil, penal and administrative proceedings on the conditions set forth by the respective internal laws solely for the purpose of the present Agreement.

- Such information, communications and documents may be conveyed to different entities from those using them, only if the Customs Administration who has supplied them grants express permission, providing the internal laws concerning the receiving Administration do not prohibit such communications.
- 3. The documents, communications and information may be replaced, whenever possible, by computerized information produced in any form for the same purpose.
- 4. However, due to the obligations deriving to Italian Republic as a member State of the European Union, the provisions referred to in paragraph 2 of this article do not forbid that the information, communications and documents received may, when required, be conveyed to the European Commission and to the other member States of the aforesaid Union.
- 5. The information, communications and documents available to the Customs Administration of the requesting Contracting Party enjoy, under this Agreement, the same protection as that granted by the national laws of the aforesaid Contracting Party to documents and information of the same nature.

PROTECTION PERSONAL DATA

Article 15

Where personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of data protection at least equivalent to that resulting from the implementation of the principles in the Annex to this Agreement, which is an integral part of this Agreement.

COMMUNICATION OF REQUESTS

- 1. Assistance under this Agreement shall be exchanged directly between the Customs Administrations.
- 2. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing in a language agreed upon by the Customs Administrations and shall be

accompanied by any documents deemed useful. When the circumstances so require, requests may also be made verbally. In this case they must be promptly confirmed in writing.

- 3. Requests made pursuant to paragraph 2 of this article shall include the following details:
 - a) the Customs Administration making the request;
 - b) the subject of and reason for the request;
 - c) a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceeding;
 - d) the names and addresses of the parties concerned with the proceeding, if known.
- 4. A request by either Customs Administration that a certain procedure be followed shall be complied with, in accordance with and in observance of the national legal and administrative provisions of the requested Contracting Party.
- 5. The information referred to in this Agreement shall be communicated to the Office, which is specially designated for this purpose by each Customs Administration. A list of officials of this Office shall be furnished to the Customs Administration of a Contracting Party.
- 6. The Customs Administrations shall take measures so that their officials responsible for the investigation and repression of customs offences maintain personal and direct relations with each other.

EXECUTION OF REQUESTS

- 1. If the requested Customs Administration does not have the requested documents or the information, it shall in accordance with its national legal and administrative provisions either:
 - a) initiate enquires to obtain those documents and information, or

- b) promptly transmit the request to the appropriate agency, or
- c) indicate which relevant authorities are concerned.
- 2. Any inquiry under the provisions of paragraph 1, includes the taking of statements from persons from whom information is sought in connection with a customs offence as well as those from witnesses and experts.

- 1. On written request, for the purpose of investigating a customs offence, officials specially designated by the requesting Customs Administration may, with the authorization of the requested Customs Administration and subject to conditions the latter may impose:
 - a) consult in the offices of the requested Customs Administration the documents, registers and other relevant data to extract any information in respect of that customs offence;
 - b) take copies of the documents, registers and other data relevant in respect of that customs offence:
 - c) be present during an inquiry conducted by the requested Customs Administration in the customs territory of the requested Contracting Party and relevant to the requesting Customs Administration.
- 2. When officials of the requesting Customs Administration are present in the territory of the other Contracting Party in the circumstances provided for in paragraph 1 of this article, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity.
- 3. They shall, while there, enjoy the same protection as that accorded to customs officials of the other Contracting Party, in accordance with the laws in force there, and be responsible for any offence they might commit.

EXPERTS AND WITNESSES

Article 19

- 1. Upon request of the Customs Administration of one of a Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party authorizes, whenever possible, its officials, to testify as witnesses or experts in trials or administrative proceedings in relation to customs violations occurred in the territory of the other contracting State and to produce evidence, such as objects, deeds and other documents or certified copies of the latter needed for the proceedings. The request for the appearance must clearly indicate the court and the status in which the officials are called to testify.
- 2. The Customs Administration of the Contracting Party accepting the request states precisely, if required, in the authorization issued, the limits within which its own officials may testify.

EXEMPTIONS

- 1. In cases where assistance under this Agreement would infringe upon the sovereignty, security, public policy or other substantive national interest of a Contracting Party, or would involve a violation of industrial, commercial or professional secrecy or would be inconsistent with its national legal and administrative provisions, assistance may be refused.
- 2. If the requesting Customs Administration would be unable to comply if the requested Customs Administration made a similar request, it shall draw attention to that fact in its request. Compliance with such a request shall be at the discretion of the requested Customs Administration.
- 3. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the requested Customs Administration shall consult the requesting Customs Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested Customs Administration may require.
- 4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.

COSTS

Article 21

- 1. The Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, except for expenses and allowances paid to experts and to witnesses as well as costs of translators and interpreters other than Government employees, which shall be borne by the requesting Customs Administration.
- 2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Contracting Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.

TERRITORIAL APPLICABILITY

Article 22

This Agreement shall be applicable to the customs territories of both Contracting Parties as defined in their national legal and administrative provisions.

ENTRY INTO FORCE AND DENUNCIATION

Article 23

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month from the date of receipt of the second of the two notifications by which the Contracting Parties have officially notified each other that the respective internal legal requirements for entry into force have been fulfilled.

Article 24

This Agreement is intended to be of unlimited duration, but either Contracting Party may denunciate it at any time through diplomatic channels.

The denunciation shall take effect three months after its notification to the other Contracting Party.

The procedures in progress shall be completed, anyway, according to the regulations of this Agreement.

Article 25

The Contracting Parties shall meet in order to review this Agreement on request or at the end of five years from the date of its entry into force, unless they notify one another in writing that no such review is necessary.

IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

Article 26

- 1. The implementing regulations of the present Agreement is rendered directly by the Customs Administrations of the Contracting Parties.
- 2. A Joint Italian Cypriot Commission shall be established, to be made up of the Director of the Customs Agency and the General Director of the Customs Administration, or their representatives assisted by experts, that will meet whenever necessary, upon request from either Customs Administration, in order to supervise the progress of this Agreement as well as to find solutions to problems which might arise.
- 3. Conflicts for which no amicable solutions are found shall be settled through diplomatic channels.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorized thereto by their respective Governments, have sighed this Agreement.

DONE AT Nicosia on 10/02/2003 in two originals, in the Italian, Greek and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

Maria A where / usione

For the Government of the Republic of Cyprus

ANNEX

BASIC PRINCIPLES OF PERSONAL DATA PROTECTION

- 1. Personal data undergoing automatic processing shall be:
 - a) obtained and processed fairly and lawfully;
 - b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes;
 - c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;
 - d) accurate and, where necessary, kept up to date;
 - e) preserved in a form, which permits identification of the data subjects for, no longer than is required for the purpose for which those data are stored.
- 2. Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, as well as personal data concerning health or sexual life, may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions.
- 3. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against unauthorized destruction or accidental loss as well as against unauthorized access, alteration or dissemination.
- 4. Any person shall be enabled:
 - a) to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file:
 - b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense, confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in an intelligible form;
 - c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in principles 1 and 2 of this Annex;
 - d) to have a remedy if a request for, as the case may be, communication, rectification or erasure as referred to at paragraphs (b) and (c) of this principle is not complied with.
- 5.1 No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed except within the limits defined in the following principle.

- 5.2 Derogation from the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Contracting Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of:
 - a) protecting State security, public safety, the monetary interest of the State or the suppression of criminal offences;
 - b) protecting the data subject or the rights and freedoms of others.
- 5.3 Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs (b), (c) and (d) of this Annex may be provided by law with respect to automated personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the data subjects.
- 6. Each Contracting Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violations of provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in this Annex.
- 7. None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subjects with a wider measure of protection than that stipulated in this Annex.